REGOLAMENTO (CEE) N. 3332/80 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga, il franco lussemburghese, il marco tedesco ed il fiorino olandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/80 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 878/77 dispone che, per quanto concerne in particolare gli importi fissati in ECU e non vincolati alla fissazione dei prezzi, può essere previsto un aumento ; che è opportuno avvalersi, per quanto necessario, di questa misura, onde evitare un deprezzamento in moneta nazionale degli importi in oggetto ; che, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 1366/80 [3], appare appropriato fissare questo aumento all'1,137 % ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/78 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

2. Gli importi che figurano nell'allegato sono modificati nel modo in esso indicato.

3. Per quanto concerne gli importi che figurano nell'allegato, gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 1981 le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) GU n. L 256 dell'1. 10. 1980, pag. 63.
(3) GU n. L 140 del 15. 6. 1980, pag. 19.

ALLEGATO

A

Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1)	modificati dal regolamento (CEE) n. 2141/79 del 28 settembre 1979 e che ammontano a (3)	sono sostituiti dagli importi seguenti
Articolo 8, paragrafo 2	52 599 ECU/ULU	53 204 ECU/ULU
Articolo 9, paragrafo 2	13 158 ECU 66 699 ECU per investimento	13 309 ECU 67 466 ECU per investimento
Articolo 1 e articolo 10 della direttiva del Consiglio del 15 maggio 1973 (2)	58,9 ECU/ha 39,9 ECU/ha 20,3 ECU/ha 5 888 ECU/azienda 3 990 ECU/azienda 2 031 ECU/azienda	59,6 ECU/ha 40,4 ECU/ha 20,5 ECU/ha 5 956 ECU/azienda 4 036 ECU/azienda 2 054 ECU/azienda
Articolo 11, paragrafo 1	751 ECU	760 ECU
Articolo 12	3 290 ECU 9 867 ECU	3 328 ECU 9 980 ECU

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 24.
(3) GU n. L 247 dell'1. 10. 1979, pag. 37.

B

Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate	modificati dal regolamento (CEE) n. 2141/79 del 28 settembre 1979 e che ammontano a	sono sostituiti dagli importi seguenti
Articolo 10, paragrafo 2	13 158 ECU/azienda	13 309 ECU/azienda